



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE GENERALE
CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

ALLEGATO B

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ASSISTENZIALI PRESSO LE CASE CIRCONDARIALI DI ASL
1, ASL 3 E ASL 4 E SERVIZI ASSISTENZIALI RIVOLTI A
MINORI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE E
MAGGIORENNI CON DISABILITÀ IN CARICO AL SERVIZIO
DI NEUROPSICHIATRIA ASL 3
PER UN PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER
ULTERIORI 12 MESI**

3 LOTTI

1

1. OGGETTO CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di personale professionale sanitario da impiegare per l'esecuzione dei seguenti servizi, come meglio descritti nel presente Capitolato:

1) LOTTO 1 – ASL 1:

- 1) Servizio medico presso la Casa Circondariale di Sanremo;
- 2) Servizio infermieristico presso la Casa Circondariale di Sanremo;
- 3) Servizio OSS presso la Casa Circondariale di Sanremo.

1) LOTTO 2 – ASL 3:

- a) Assistenza infermieristica e assistenza O.S.S. a favore della popolazione detenuta presso le Sezioni ordinarie della Casa Circondariale di Genova Marassi, di Genova Pontedecimo e assistenza domestico alberghiera OSS a favore della popolazione detenuta allocata presso il Servizio Assistenza Integrata SAI (ex Centro Clinico Regionale), della Casa Circondariale di Genova Marassi
- b) Servizio di assistenza infermieristica rivolta alla popolazione detenuta tossicodipendente seguita da Ser.D. interno alla CC di Marassi
- c) Assistenza infermieristica e OSS domiciliare e scolastica rivolta a minori affetti da particolari patologie e ai soggetti divenuti maggiorenni seguiti dal servizio di Neuropsichiatria della Asl3 o che non hanno ancora un progetto di residenzialità o semiresidenzialità in essere nel territorio di competenza della ASL3, da prestarsi presso le scuole o a domicilio dell'assistito, nonché, per particolari esigenze, in spazi esterni o durante il trasporto;

2) LOTTO 3 – ASL 4: servizio medico presso l'ambulatorio medico gestito da ASL 4 nella Casa di Reclusione di Chiavari (GE)

*** **

Relativamente ai servizi oggetto dell'appalto è facoltà degli Enti nel corso del periodo contrattuale:

- apportare modifiche alle clausole contrattuali qualora venissero introdotte nuove disposizioni legislative in materia, oggetto della presente gara;
- sospendere, ridurre o sopprimere alcuni o tutti i servizi appaltati, dandone debito preavviso all'appaltatore, presso i Presidi o altre Strutture a seguito di modifiche organizzative determinate dall'Azienda e/o dovute a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali;

Descrizione del servizio

La Ditta aggiudicataria organizzerà l'attività in base alle:

- disposizioni regolamentari dell'Ente che, attraverso la supervisione del DEC, indicano la corretta attività di organizzazione del servizio al fine di garantire efficienti modalità di svolgimento dello stesso;

- disposizioni che regolano l'ordine e la disciplina degli Istituti di pena;

In caso di proprie modalità e procedure, queste dovranno sempre essere concordate preventivamente con il DEC.

Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà utilizzare i necessari DPI forniti dalla Ditta aggiudicataria, di cui dovrà conoscere il corretto utilizzo.

Il personale OSS dovrà esercitare le mansioni descritte negli ALLEGATI A e B dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2001 del profilo professionale di appartenenza per tutti i detenuti che ne avessero necessità.

1) **LOTTO 1**

A) SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E OSS PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI SANREMO

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la copertura del servizio prevedendo la presenza di personale medico, infermieristico e OSS nell'ambito delle **24 ore giornaliere 7 giorni su 7** presso la Casa circondariale di Sanremo (con esclusione del SER.D) in base ai fabbisogni minimi di seguito indicati:

- ❑ Presenza minima di n° 3 Infermieri in turno a copertura dell'orario 07,00 – 14,00
 - ❑ Presenza minima di n° 2 Infermieri in turno a copertura dell'orario 14,00 – 21,00
 - ❑ Presenza minima di n° 1 Infermiere in turno a copertura dell'orario 21,00 – 07,00
-
- ❑ Presenza minima di n° 1 OSS in turno a copertura dell'orario 07,00 – 14,00
 - ❑ Presenza minima di n° 1 OSS in turno a copertura dell'orario 14,00 – 21,00
 - ❑ Presenza minima di n° 1 OSS in turno a copertura dell'orario 21,00 – 07,00

3

Attività Personale Medico

Il Medico di guardia deve:

- ❖ visitare i detenuti nuovi giunti valutandone lo stato generale e compilando la cartella clinica, con particolare attenzione al rischio auto/eterolesivo e il rischio suicidario; dovrà indicare inoltre la capacità di vivere in comunità, impostare la terapia e verificare in anamnesi l'uso di sostanze psicotrope (con eventuale esecuzione di esame urine) eventualmente indirizzando il detenuto al servizio dipendenze ASL;
- ❖ visitare i detenuti che ne facciano richiesta;
- ❖ richiedere visite specialistiche interne ed esterne;
- ❖ monitorare la situazione clinica e controllare le terapie in atto, con eventuale loro aggiornamento;
- ❖ redigere certificati di malattia con invio telematico all'INPS per i detenuti lavoratori, mentre il referto INAIL sarà compilato in forma cartacea e consegnato all'ufficio Matricola, essendo il carcere il datore di lavoro;
- ❖ gestire le situazioni di emergenza/urgenza e, nell'ambito delle possibilità dell'Infermeria, valutare la necessità di inviare il detenuto presso struttura esterna ai fini di un approfondimento diagnostico ed eventuale valutazione specialistica; in questo caso dovrà rilasciare apposita relazione ed autorizzazione;

- ❖ in caso di gesti autolesivi o minacce anticonservative, valutare la necessità di porre il detenuto in regime custodiale di grande o attenta sorveglianza e rilasciare apposita documentazione;
- ❖ in caso di malattie infettive diffuse indicare isolamento sanitario con data di inizio e fine e rilasciare apposita documentazione;
- ❖ monitorare i detenuti che hanno dichiarato lo sciopero della fame quotidianamente con rilevazione dei parametri vitali secondo le linee guida;
- ❖ visitare quotidianamente i detenuti in regime di isolamento disciplinare e/o sanitario.

In caso di assenza del Medico SERD la distribuzione della terapia sostitutiva sarà effettuata dal personale del comparto, mentre sarà obbligatoria la presenza di un Medico in struttura.

Sarà comunque discrezione del DEC comunicare variazioni eventualmente necessarie al buon funzionamento del servizio assegnato.

L'assistenza infermieristica dovrà garantire:

- ❖ l'accoglienza della persona all'arrivo in carcere;
- ❖ l'assistenza alla persona con patologie croniche, con disturbi psichiatrici, tossicodipendente in terapia sostitutiva, affetta da malattie infettive;
- ❖ la partecipazione alle attività di prevenzione e valutazione delle malattie infettive e delle infestazioni più comuni con particolare attenzione ai nuovi giunti;
- ❖ l'assistenza al personale medico e agli specialisti durante le visite;
- ❖ la distribuzione e somministrazione dei farmaci;
- ❖ la gestione delle situazioni di urgenza – emergenza in collaborazione con il medico;
- ❖ i prelievi biologici;
- ❖ la verifica dell'avvenuta esecuzione delle pulizie dei locali ad uso sanitario.

4

Il personale OSS è impiegato:

- ❖ in attività di segreteria e archivio;
- ❖ a supporto del medico durante l'attività ambulatoriale;
- ❖ a supporto del personale infermieristico per quanto di competenza;
- ❖ nella raccolta delle richieste di visite mediche dei detenuti;
- ❖ nello stoccaggio di materiale (farmaci, presidi, divise del personale sanitario);
- ❖ nello stoccaggio di rifiuti speciali e contenitori in vetro;
- ❖ nel riordino e nella sanificazione degli ambulatori;
- ❖ nell'esecuzione di medicazioni semplici;
- ❖ nella preparazione e confezionamento del materiale da sterilizzare.

2) LOTTO 2

A) ASSISTENZA INFERMIERISTICA E ASSISTENZA O.S.S. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA PRESSO LE SEZIONI ORDINARIE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA MARASSI, DI GENOVA PONTEDECIMO

ASSISTENZA DOMESTICO ALBERGHIERA OSS A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA ALLOCATA PRESSO IL SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA SAI (EX CENTRO CLINICO REGIONALE), DELLA CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA MARASSI

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la copertura delle funzioni assistenziali prevedendo la presenza di personale nell'ambito delle **24 ore giornaliere** per la C.C. di Marassi e di **24 ore giornaliere** per la C.C. di Pontedecimo, per l'intero anno solare, fornendo altresì un quantitativo di infermieri e OSS commisurato alla tipologia e all'orario di apertura dei servizi attivati all'interno delle Sezioni detentive secondo il seguente schema:

C.C. MARASSI:

- presenza minima di n° 4 Infermieri in turno nelle 24 ore nelle Sezioni I, II, III/V e VI;
- presenza minima di n° 4 Operatori Socio Sanitari in servizio a copertura dell'orario 07:00 – 14:00 nelle Sezioni I, II, e VI dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali;
- presenza minima di n°1 Operatore Socio Sanitario in servizio a copertura dell'orario 07.00 – 14.00 il sabato per tutte le sezioni ordinarie, esclusi i festivi;
- presenza minima di n° 1 Operatore Socio Sanitario in servizio a copertura dell'orario 8:00 - 15:30 dal lunedì al venerdì nelle Sezioni III/V esclusi i festivi infrasettimanali;
- presenza minima di n° 2 Infermieri in servizio a copertura dell'orario 06,30 – 09,30 addetti alla preparazione ed alla somministrazione delle terapie del mattino ed in particolare alla preparazione e alla somministrazione di quelle psicofarmacologiche dei detenuti afferenti alle Sezioni I e II, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali;
- presenza minima di n° 3 OSS presso la Piastra Ambulatoriale della IV sezione SAI con orario articolato su 7 ore giornaliere da lunedì a venerdì, esclusi i festivi con copertura del servizio 7:00 alle ore 17:30. /1 operatore dalle ore 7.00 alle ore 14.00, 1 operatore dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e 1 operatore dalle ore 10.30 alle ore 17.30);
- presenza minima di n° 2 OSS con copertura dalle ore 07:00 alle ore 20:00 presso tutti i piani di degenza del SAI;
- presenza minima di n° 1 OSS per la copertura dell'orario notturno dalle 20:00 alle 07:00 presso la IV sezione SAI;

C.C. PONTEDECIMO:

- presenza minima di n° 2 Infermieri dalle ore 7,00 alle ore 21,00;
- presenza minima di n° 1 Infermiere dalle ore 21:00 alle ore 07:00;
- presenza minima di n° 1 Infermiere dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi;
- presenza minima di un OSS dalle ore 9,00 alle ore 16,00 (dal lunedì al venerdì festivi esclusi) dedicato alle attività di sanificazione degli ambulatori ed in affiancamento alla medicina

specialistica, assistenza all'odontoiatra, oltre a tutte le attività di supporto al personale infermieristico e medico della Struttura;

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RIVOLTA ALLA POPOLAZIONE DETENUTA TOSSICODIPENDENTE SEGUITA DA SER.D. INTERNO ALLA CC DI MARASSI

Per il servizio si prevede la presenza minima di **n° 2 unità di personale presenti dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì feriali** e di **n° 2 unità di personale nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.30 alle ore 12.30**

Per quanto concerne nello specifico le attività infermieristiche, viene ricompreso quello di seguito descritto:

- Apertura del Servizio (ritiro chiavi cassaforte in prima porta, accensione PC, verifica giacenza MTD, funzionamento dispenser, preparazione materiale per distribuzione).
- Verifica pazienti nuovi giunti non ancora segnalati al medico attraverso fotocopia del registro "Nuovi Giunti TD" e segnalazione al medico in servizio.
- Distribuzione giornaliera del metadone attraverso dispenser e tablet.
- Costante confronto con il medico in servizio per segnalare situazioni degne di nota piuttosto che richieste di modifica dosaggio terapie.
- Segnalare i pazienti che chiedono colloquio direttamente o tramite il personale di Polizia Penitenziaria.
- Fornire le cartelle cliniche cartacee e gli schemi di terapia per i pazienti in visita al SerD.
- Riportare le cartelle e gli schemi di terapie nelle infermerie delle sezioni.
- Ritiro presso l'Uff. Matricola delle domandine indirizzate al SerD.
- Coadiuvare il medico nella raccolta dei campioni urinari, cheratinici, salivari per i test tossicologici. Stampa delle etichette urine/capello attraverso il portale DNWEB.
- Verificare la presenza della modulistica (verbali di raccolta, consenso informato, ecc.) ed eventualmente produrne copie.
- Caricamento in GeDi dei risultati dei test tossicologici effettuati per ciascun paziente.
- Presa in carico/dimissione in GeDi dei pazienti in ingresso e in uscita dal carcere.
- Preparazione degli affidi del metadone per quei pazienti che ne necessitano (semiliberi, permessi premio, dimittendi di giorno festivo, ecc.).
- Stampa dei piani metadone per quei pazienti che ne necessitano (liberanti, traduzioni ad altra sede, ricoverati in H, ecc.).
- Costante verifica delle scorte ed eventuali ordini dei materiali di cancelleria, carta mani, bicchierini per la distribuzione, ecc.
- Chiusura del Servizio con consegna delle chiavi della cassaforte in prima porta.

C) ASSISTENZA INFERMIERISTICA E OSS DOMICILIARE E SCOLASTICA RIVOLTA A MINORI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE E AI SOGGETTI DIVENUTI MAGGIORENNI SEGUITI DAL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA DELLA ASL3 O CHE NON HANNO ANCORA UN PROGETTO DI RESIDENZIALITÀ O SEMIRESIDENZIALITÀ IN ESSERE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL3, DA PRESTARSI PRESSO LE SCUOLE O A DOMICILIO DELL'ASSISTITO, NONCHÉ, PER PARTICOLARI ESIGENZE, IN SPAZI ESTERNI O DURANTE IL TRASPORTO;

L'attività infermieristica e OSS sarà organizzata dall'Operatore economico aggiudicatario secondo il piano di assistenza infermieristica comprensivo anche degli orari di lavoro, articolati nei diversi giorni della settimana, secondo le esigenze specifiche di ciascun assistito, elaborato caso per caso dal DEC. Tale piano viene trasmesso dal DEC al Referente della Ditta aggiudicataria, al quale è demandata la responsabilità della presa in carico e della organizzazione e gestione del servizio prestato ai pazienti aventi diritto.

L'aggiudicatario, nella propria autonomia operativa e nel potere direttivo e organizzativo che gli compete, nei confronti del proprio personale è responsabile dell'organizzazione e gestione del servizio e della corretta esecuzione di quanto contenuto nel piano di assistenza infermieristica dei minori in carico.

I piani di assistenza potranno essere soggetti a variazioni, legate al mutare delle esigenze cliniche dei minori assistiti. Parimenti il numero dei casi assistiti potrà essere soggetto a variazione.

Considerata la fragilità degli utenti, la loro patologia e la loro conseguente dimensione psicologica e relazionale, l'Aggiudicatario si impegnerà, altresì, ad assicurare la continuità dell'assistenza agli utenti da parte dello stesso operatore, per quanto possibile, garantendone in caso di assenza l'immediata sostituzione con altro personale qualificato ed informato sul caso, qualora le condizioni lo permettano.

Il monte ore assegnato alle varie scuole o al domicilio del minore è stabilito dal DEC e potrà subire variazioni anche nel corso dell'anno scolastico.

In casi clinici particolarmente complessi, l'Aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione dell'infermiere assegnato al caso a stage di affiancamento presso la struttura sanitaria di riferimento dell'utente senza nessun onere a carico dell'Ente.

Si evidenzia che la fascia oraria di maggior impegno è quella compresa tra le ore 11,00 e le ore 14,00. L'Operatore economico dovrà assicurare, per quanto possibile, sufficiente personale per la copertura di tutti i casi assegnati.

3) LOTTO 3:

SERVIZIO MEDICO PRESSO L'AMBULATORIO MEDICO GESTITO DA ASL 4 NELLA CASA DI RECLUSIONE DI CHIAVARI (GE)

Il servizio è previsto come segue, salva diversa articolazione oraria concordata con il DEC.

Il medico incaricato opera secondo le indicazioni ed i protocolli operativi che la Ditta aggiudicataria concorderà con il DEC.

Il medico incaricato è responsabile della gestione dell'ambulatorio, dei flussi di attività e delle richieste di consulenze e visite specialistiche.

L'articolazione oraria è disposta e coordinata dal DEC ed ammonta a **60 ore settimanali** con copertura articolata su **sette giorni settimanali** in fasce orarie predefinite dal Medico referente.

In particolare, il Medico di guardia deve:

- ❖ visitare i detenuti nuovi giunti con la massima celerità e comunque non oltre le 24 ore dall'arrivo in carcere, che verrà comunicato dal DEC, valutandone lo stato generale e compilando la cartella clinica, con particolare attenzione al rischio auto/eterolesivo e il rischio suicidario; dovrà indicare inoltre la capacità di vivere in comunità, impostare la terapia e verificare in anamnesi l'uso di sostanze psicotrope (con eventuale esecuzione di esame urine) eventualmente indirizzando il detenuto al servizio dipendenze ASL;
- ❖ visitare i detenuti che ne fanno richiesta;
- ❖ richiedere visite specialistiche interne ed esterne;
- ❖ monitorare la situazione clinica e controllare le terapie in atto, con eventuale loro aggiornamento,
- ❖ gestire le situazioni di emergenza/urgenza e, nell'ambito delle possibilità dell'Infermeria, valutare la necessità di inviare il detenuto presso struttura esterna ai fini di un approfondimento diagnostico ed eventuale valutazione specialistica; in questo caso dovrà rilasciare apposita relazione ed autorizzazione;
- ❖ in caso di gesti autolesivi o minacce anticonservative valutare la necessità di porre il detenuto in regime custodiale di grande o attenta sorveglianza e rilasciare apposita documentazione;
- ❖ in caso di malattie infettive diffusive indicare isolamento sanitario con data di inizio e fine e rilasciare apposita documentazione;
- ❖ monitorare i detenuti che hanno dichiarato lo sciopero della fame quotidianamente con rilevazione dei parametri vitali secondo le linee guida;

8

2. DURATA DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA

Il contratto avrà durata di 36 mesi decorrente dalla data di stipulazione del contratto d'appalto, salvo il diritto di recesso anticipato alla scadenza dei primi 4 mesi – da considerare come periodo di prova – se i servizi risultassero, a giudizio insindacabile dell'Ente, eseguiti in maniera non soddisfacente.

E' prevista la possibilità di proroga contrattuale del contratto per ulteriori 12 mesi.

L'Operatore economico aggiudicatario sarà sottoposto ad un periodo di prova di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. Nel caso in cui l'Operatore economico non superi positivamente il periodo, l'Ente concederà allo stesso un ulteriore periodo di 3 (tre) mesi al termine del quale, se continua a sussistere una valutazione negativa circa l'operato svolto, l'Ente procederà con la risoluzione del contratto, senza che l'Operatore economico aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa o giustificazione. L'eventuale esito negativo del periodo di prova verrà comunicato all'Operatore economico in forma scritta. In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, si procederà con l'incameramento del deposito cauzionale definitivo e si chiederà il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e le maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale in conseguenza dell'affidamento del servizio ad

altro Operatore economico. In ogni caso l'Operatore economico dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Il periodo di prova è incluso nella durata contrattuale sopra disciplinata.

3. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo presunto quadriennale dell'appalto, al lordo degli eventuali oneri, è il seguente:

- ☐ Lotto 1: importo a base d'asta quadriennale 3.700.000,00 €
- ☐ Lotto 2: importo a base d'asta quadriennale 10.800.000,00 €
- ☐ Lotto 3: importo a base d'asta quadriennale 400.000,00 €

Totale quadriennale a base di gara **14.900.000,00 €**

4. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ("circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea"), si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo tale da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto i prezzi possono essere aggiornati, su istanza di parte, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, fermo restando il tetto massimo stabilito dai prezzi di riferimento Anac.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso un anno dall'inizio di validità ed efficacia della Convenzione.

In caso di revisione chiesta dal Fornitore l'adeguamento decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo di fornitura, dovrà fornire all'Ente e mantenere sempre prontamente aggiornato, secondo modalità che verranno concordate con il DEC:

- ☐ l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto con indicazione degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, la relativa qualifica e i comprovanti attestati;
- ☐ l'elenco del personale adibito alle sostituzioni.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata e in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa prevista per un compiuto e corretto espletamento dei servizi affidati, ovviando ad eventuali assenze con immediata sostituzione.

L'eventuale sostituzione programmata e/o definitiva degli operatori dovrà avvenire con operatori di pari professionalità e di essi dovrà essere trasmessa, prima della immissione in servizio, tutta la documentazione succitata.

Il nuovo personale, da inserire nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà soggetto a un periodo di affiancamento con un operatore esperto a carico della ditta aggiudicataria stessa, per un periodo da concordare con il DEC.

I prestatori di servizio dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'espletamento delle funzioni loro assegnate e specificatamente il personale infermieristico dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio.

Il personale dell'Operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente dell'Operatore economico stesso, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'Operatore economico, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e ematologici, alle eventuali vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore.

In particolare al personale impiegato nel servizio è richiesto (*disposizioni comuni a tutti i servizi*):

- a. mantenere un aspetto esteriore curato;
- b. utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva, previsti nel DUVRI per la specifica attività lavorativa; la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per il personale addetto all'esecuzione del servizio è a carico dell'appaltatore;
- c. mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera;
- d. rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e astenersi dal prendere visione o dal manomettere documenti dell'Ente;
- e. mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze, riguardanti degenti, personale, organizzazione ed andamento dell'Ente, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio;
- f. essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, a carico dell'appaltatore datore di lavoro, in relazione ai rischi individuati dal DUVRI secondo la periodicità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e su parere del proprio Medico Competente;
- g. fornire sempre la massima collaborazione con il personale dell'Ente, in particolare nelle situazioni critiche;
- h. usare con diligenza i beni e gli arredi dell'Ente/dell'assistito, comunicando comunque ogni problematica e/o modifica rispetto a quanto presente, rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria, impegnandosi alla restituzione degli stessi, alla fine del contratto, nello stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso degli stessi;
- i. rispettare tutte le procedure aziendali inerenti lo svolgimento dell'attività richiesta.

In aggiunta a quanto sopra, al personale impiegato nel servizio a favore della popolazione detenuta presso le Case Circondariali è fatto obbligo di:

- indossare sempre l'apposita divisa, calzature comprese e conformi alle norme antinfortunistiche. Sulla divisa dovrà essere esposta la tessera di riconoscimento di cui all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La fornitura, il lavaggio e la stiratura delle divise per il personale addetto

all'esecuzione del servizio dovrà essere a carico della ditta aggiudicataria, così come la fornitura delle calzature e della tessera di riconoscimento. Tipologia e colori delle divise e delle calzature saranno validati da parte dell'Ente prima dell'avvio del contratto;

- Adottare abbigliamento sobrio e consono all'ambiente carcerario, l'atteggiamento nei confronti dei pazienti/detenuti e del personale di Polizia Penitenziaria dovrà avere carattere esclusivamente professionale.
- In considerazione della peculiarità del servizio, per ragioni di sicurezza, il personale impiegato dovrà avere una padronanza della lingua italiana, parlata e scritta, adeguata alla particolare tipologia di pazienti, dovendo distinguere frequentemente parole con assonanza simile, sia per quanto riguarda i nomi dei pazienti che quelli dei farmaci.
- Per ragioni di sicurezza, il personale non dovrà esprimersi con i pazienti/detenuti in lingue diverse dall'italiano, se non specificamente richiesto dal medico di guardia.
- Al personale impiegato nel servizio è fatto divieto di dare informazioni relative allo stato di salute degli assistiti.

Trattandosi di servizio effettuato all'interno di una Casa circondariale, il permesso d'ingresso così come l'eventuale revoca dello stesso è a discrezione della Direzione del Carcere.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori della ditta appaltatrice per comprovati motivi di negligenza, di comportamenti inadeguati o di inidoneità al servizio richiesto.

L'Operatore economico dovrà garantire che il personale impiegato nel servizio, che lavora in turni, fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, per consentire il recupero psicofisico, in ottemperanza alle normative contrattuali e/o di legge vigenti.

11

L'Operatore economico, aggiudicatario dell'appalto, si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero tale condotta, nonché gli operatori che sia pure in possesso delle necessarie abilitazioni, si dimostrassero inidonei all'espletamento del servizio in ambito penitenziario, anche su richiesta della Amministrazione aggiudicataria.

6. MONTE ORE DEL SERVIZIO

1) LOTTO 1

SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E OSS PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI SANREMO

TOTALE ANNUALE MONTE ORE 33.945 così suddivise:

Servizio medico: 8.760 ore

Servizio infermieristico: 16.425 ore

Servizio OSS: 8.760 ore

2) **LOTTO 2**

A) ASSISTENZA INFERMIERISTICA E ASSISTENZA O.S.S. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA PRESSO LE SEZIONI ORDINARIE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA MARASSI, DI GENOVA PONTEDECIMO ASSISTENZA DOMESTICO ALBERGHIERA OSS A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA ALLOCATA PRESSO IL SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA SAI (EX CENTRO CLINICO REGIONALE), DELLA CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA MARASSI

TOTALE ANNUALE MONTE ORE 105.961 così suddivise:

CC MARASSI

- **35040** presenza minima di n° 4 Infermieri in turno nelle 24 ore nelle Sezioni I, II, III/V e VI;
- **5460** presenza minima di n° 4 Operatori Socio Sanitari in servizio a copertura dell'orario 07:00 – 14:00 nelle Sezioni I, II, e VI dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali;
- **364** presenza minima di n°1 Operatore Socio Sanitario in servizio a copertura dell'orario 07.00 – 14.00 il sabato per tutte le sezioni ordinarie, esclusi i festivi;
- **1950** presenza minima di n° 1 Operatore Socio Sanitario in servizio a copertura dell'orario 8:00 - 15:30 dal lunedì al venerdì nelle Sezioni III/V esclusi i festivi infrasettimanali;
- **1560** presenza minima di n° 2 Infermieri in servizio a copertura dell'orario 06,30 – 09,30 addetti alla preparazione ed alla somministrazione delle terapie del mattino ed in particolare alla preparazione e alla somministrazione di quelle psicofarmacologiche dei detenuti afferenti alle Sezioni I e II, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali;
- **5460** Presenza minima di n° 3 OSS presso la Piastra Ambulatoriale della IV sezione SAI con orario articolato su 7 ore giornaliere da lunedì a venerdì, esclusi i festivi con copertura del servizio 7:00 alle ore 17:30. /1 operatore dalle ore 7.00 alle ore 14.00, 1 operatore dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e 1 operatore dalle ore 10.30 alle ore 17.30);
- **9490** Presenza minima di n° 2 OSS con copertura dalle ore 07:00 alle ore 20:00 presso tutti i piani di degenza del SAI;
- **4015** Presenza minima di n° 1 OSS per la copertura dell'orario notturno dalle 20:00 alle 07:00 presso la IV sezione SAI.

12

ASSISTENZA INFERMIERISTICA SER.D.

- **5112** presenza di almeno n° 2 unità di personale presenti dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì feriali e di almeno n° 2 unità di personale nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.30 alle ore 12.30

CC PONTEDECIMO

- **10220** presenza minima di n° 2 Infermieri dalle ore 7,00 alle ore 21,00.
- **3650** presenza minima di n° 1 Infermiere dalle ore 21:00 alle ore 07:00.

- **1820** presenza minima di n° 1 Infermiere dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.
- **1820** presenza minima di un OSS dalle ore 9,00 alle ore 16,00 (dal lunedì al venerdì festivi esclusi) dedicato alle attività di sanificazione degli ambulatori ed in affiancamento alla medicina specialistica, oltre a tutte le attività di supporto al personale infermieristico e medico della Struttura.

B) ASSISTENZA INFERMIERISTICA E OSS DOMICILIARE E SCOLASTICA RIVOLTA A MINORI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE E AI SOGGETTI DIVENUTI MAGGIORENNI SEGUITI DAL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA DELLA ASL3 O CHE NON HANNO ANCORA UN PROGETTO DI RESIDENZIALITÀ O SEMIRESIDENZIALITÀ IN ESSERE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL3, DA PRESTARSI PRESSO LE SCUOLE O A DOMICILIO DELL'ASSISTITO, NONCHÉ, PER PARTICOLARI ESIGENZE, IN SPAZI ESTERNI O DURANTE IL TRASPORTO;

- **5.000** ore annue OSS da gestire e organizzare in base alla necessità
- **15.000** ore annue infermieri da gestire e organizzare in base alla necessità

13

3) LOTTO 3

SERVIZIO MEDICO PRESSO CASA DI RECLUSIONE DI CHIAVARI

TOTALE ANNUALE MONTE ore **3120**

7. REFERENTI

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo di fornitura la ditta aggiudicataria dovrà nominare un **Referente aziendale** e comunicarne all'Ente, per iscritto, nominativo, curriculum vitae e recapiti telefonici.

Il Referente aziendale rappresenta l'interfaccia con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per tutti gli aspetti relativi all'espletamento del servizio. È colui a cui, in primo luogo, tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà fare riferimento; pertanto il Referente aziendale deve, durante le ore di servizio, essere a disposizione e deve essere comunque facilmente rintracciabile 24 ore su 24 per tutti i giorni all'anno. Se richiesto, deve garantire la propria presenza in loco nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 ore dalla richiesta.

In caso di assenza del Referente aziendale, la Ditta deve preventivamente nominare un sostituto e comunicarne il relativo nominativo all'Ente.

Il compito del Referente aziendale sarà quello di controllare l'esatto e corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

La figura del Referente aziendale, in quanto interfaccia fra il personale della ditta Aggiudicataria e il DEC per il controllo dell'andamento della prestazione lavorativa erogata, deve necessariamente essere persona dotata di adeguate capacità di relazione, oltre che di competenze di gestione del

personale tali da consentirgli un approccio immediato e risolutivo dei problemi e/o delle criticità correlate con il servizio.

Il Referente aziendale deve pertanto mantenere un contatto continuo con il DEC per il controllo dell'andamento della prestazione lavorativa oggetto d'appalto.

Compiti specifici del Referente sono quelli di:

- essere sempre reperibile per gli operatori della ditta e per l'Ente;
- assicurare che le attività richieste dal presente Capitolato siano pianificate, eseguite e controllate;
- risolvere i problemi che possono insorgere agli operatori durante l'attività;
- sostituire prontamente il personale che dovesse risultare assente o impossibilitato a proseguire il turno di servizio;
- garantire e far garantire il rispetto della Privacy;
- garantire il buono stato dei locali messi a disposizione dall'Ente.

8. CCNL APPLICABILE E CLAUSOLA SOCIALE (Lotti 2 e 3)

Per i lotti 2 e 3, a norma dell'articolo 57, comma 1, D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale del Fornitore uscente impiegato stabilmente o in misura prevalente nei contratti di fornitura in essere alla data di aggiudicazione della presente procedura di gara regionale, il nuovo operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Fornitore uscente, a norma dell'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di cui al presente articolo.

Per la predetta finalità tutti gli OO.EE. concorrenti sono tenuti:

- a) a sottoscrivere una dichiarazione di impegno vincolante utilizzando l'apposito modello allegato al Disciplinare di gara;
- b) a presentare un progetto di assorbimento (allegato al Progetto tecnico) atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola.

Nell'Allegato XXX del Disciplinare viene riportato l'elenco del personale attualmente impiegato dai Fornitori uscenti (incluso il personale in subappalto), per i lotti 2 e 3, con specificazione delle caratteristiche dei relativi rapporti contrattuali.

Per tutti i lotti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'applicazione del seguente CCNL: CCNL Cooperative Sociali.

Per garantire l'osservanza della clausola sociale e delle pertinenti clausole dei CCNL di settore applicabili, nonché in ottemperanza all'art. 12 del Protocollo di Intesa sulla tutela dei lavoratori in termini di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di garanzia del livello occupazionale, nonché la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture (approvato con la D.G.R. n. 300 del 07/04/2022), SUAR avvia con l'operatore economico aggiudicatario (prima della stipula della Convenzione di fornitura) la contrattazione di anticipo che consiste nell'obbligo di esame congiunto, tra imprese aggiudicatarie e OO.SS. firmatarie del predetto Protocollo (e con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di materie quali organico, dipendenti dell'impresa, sicurezza sul lavoro e organizzazione del lavoro.

9. SERVIZI INFORMATIVI

Al fine di monitorare il corretto svolgimento delle attività eseguite dall'Appaltatore per la fornitura delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Ente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle sue verifiche senza che l'impresa abbia nulla da obiettare. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire i dati, sia a livello aggregato che non, delle attività svolte e delle prestazioni erogate, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

Sempre ai fini di cui sopra, l'Appaltatore dovrà dotarsi di un sistema di rilevazione delle presenze/assenze che consenta all'Ente di conoscere, in qualsiasi momento ed in tempo reale, il numero degli operatori dell'Impresa presenti presso le strutture dell'Azienda.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare al DEC, secondo modalità che verranno con questi concordate, entro il giorno 25 del mese antecedente a quello di riferimento, prospetto mensile dei turni di lavoro del proprio personale, sul quale devono essere riportati i nomi delle persone assegnate stabilmente e le sostituzioni previste a vario titolo.

La ditta aggiudicataria dovrà, al termine di ciascun mese, consegnare al DEC un prospetto relativo all'attività svolta nel mese di riferimento.

10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

12. CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della S.U.A.R., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore si impegna in particolare ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla S.U.A.R., nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Resta espressamente inteso che la S.U.A.R. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

13. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le seguenti penali:

- ❑ erogazione delle ore inferiore al dichiarato nel progetto-offerta presentato in sede di gara (in assenza di autorizzazione del DEC): sarà applicata una penale di € 1.000,00 per evento;
- ❑ mancata reperibilità del referente: sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni mancata risposta alla reperibilità;
- ❑ inosservanza del Regolamento Europeo Generale sulla protezione dei dati Gestione Dati n°679 del 2016: sarà applicata una penale di € 2.000,00;
- ❑ mancata presenza in servizio da parte degli operatori senza autorizzazione dell'Ente: sarà applicata una penale di € 1.000,00 per evento;
- ❑ mancato aggiornamento dell'elenco del personale: sarà applicata una penale di € 500,00 per evento;
- ❑ mancata trasmissione dei turni mensili al DEC: sarà applicata una penale di € 1.000,00 per evento;

- ❑ mancato utilizzo delle divise concordate con il DEC e mancata esposizione del cartellino: sarà applicata una penale di € 500,00 per evento;
- ❑ danni causati per incuria, negligenza, colpa o dolo alle attrezzature di proprietà dell'Ente: sarà applicata una penale di € 1.500,00 per evento;
- ❑ comportamenti tenuti nei confronti dei pazienti e/o degli enti di riferimento caratterizzati da inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto e mancata applicazione delle procedure aziendali: sarà applicata una penale da € 1.000,00 per evento;
- ❑ utilizzo di telefono cellulare per scopi personali e fumo durante l'orario di servizio: sarà applicata una penale di € 200,00 per evento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche a SUAR) o da SUAR; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali è addebitato sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione del stesso nel suo originario ammontare

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o di SUAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

SUAR in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

SUAR, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dall'Amministrazione Contraente. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso SUAR ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

14. RISOLUZIONE

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r e alla Stazione Appaltante, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Stazione Appaltante hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) ripetute inosservanze dei termini del servizio, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
4. La Stazione Appaltante può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - f) nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

5. La Stazione Appaltante risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Stazione Appaltante e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Stazione Appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Stazione Appaltante.

10. Dichiarazione di nullità: La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

20

15. RECESSO

1. La Stazione Appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione

- degli affari del Fornitore;
- b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dalla relativa documentazione di gara attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 la Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause ostative come risultanti della informativa antimafia.
 - 4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1,2,3, non comporta alcun onere per la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
 - 5. La Stazione Appaltante ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art. 123 D.Lgs. n. 36/2023.
 - 6. Il recesso dalla Convenzione da parte della Stazione Appaltante comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
 - 7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

16. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, inoltre, dovrà essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

17. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e non può essere subappaltata la quota parte maggioritaria del servizio prevalente oggetto del contratto.

In considerazione delle caratteristiche della presente procedura di gara e degli attuali assetti organizzativi di tutti gli Enti coinvolti nell'esecuzione dei contratti da stipularsi (Convenzione di fornitura e OdF), al fine di permettere l'effettivo ed efficace esercizio della funzione di controllo sulla regolare esecuzione dei predetti contratti (nell'interesse primario della manodopera impiegata nei contratti in discorso grazie ad una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro) per tutte le prestazioni di cui ai lotti 1-2-3 il subappalto a cascata è vietato.

La Stazione Appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

È fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla S.U.A.R. ed all'Amministrazione contraente, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti da utilizzarsi nell'esecuzione del Contratto di fornitura che, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

22

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

19. RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dal Libro V, Parte II, Titolo II del D.lgs. n. 36/2023, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.
Il collegio è costituito da 3 componenti.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

21. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

22. TRASPARENZA, OBBLIGHI DI OSSERVANZA DEL PTPC E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione di fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n.360 del 27 aprile 2022, nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

3. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

23. RISERVATEZZA. OBBLIGHI SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Qualora, in relazione all'esecuzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui SUAR o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

2. In osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, in particolare:

- a. attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- b. non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- c. informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- d. garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- e. ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- f. adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- g. adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- h. rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- i. adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- j. garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2).

3. Il Fornitore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

4. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti alla designazione a Responsabile del trattamento consistono, a titolo esemplificativo:

- a. nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;
- b. nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

- d. nel trasmettere a SUAR e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a SUAR tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e. nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f. nel consentire a SUAR o alle Amministrazioni contraenti, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
 - g. su richiesta di SUAR o delle Amministrazioni contraenti, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la documentazione richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SUAR, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Responsabile Unico del Progetto
Dott. Luigi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate